



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA, Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa

Azione 11.6.5 -Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento di un servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali FSE E FESR 2014-2020

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

CUP -

CIG -

CLP -

L'anno _____ addì ____ del mese di _____ in Cagliari, nella sede dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Viale Trieste n. 115 – 09123 Cagliari

TRA

la **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio di supporto all'Autorità di Gestione del POR FSE**, in seguito denominato per brevità "**Regione o Amministrazione o Stazione Appaltante**", nella persona del Direttore del Servizio _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede della Regione

E

_____ con sede legale in _____ cap. _____, via _____ n. _____, (C.F. _____, P.I. _____), in persona del _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito denominato **Appaltatore o Aggiudicatario**

premesso che

- con determinazione a contrarre n. _____ del _____, è stata indetta la procedura aperta informatizzata per l'affidamento di un servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali FSE E FESR 2014-2020, da aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli allegati alla determinazione, per una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, pubblicata nella GUUE in data _____;
- il prezzo offerto per l'espletamento del servizio descritto nell'offerta tecnica, è pari a € _____ IVA esclusa;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi in oggetto in favore dell'appaltatore;
- con nota prot. n. _____ del _____ è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. a);
- in seguito alla verifica dei requisiti di partecipazione, con nota prot. n. _____ del _____ l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace autorizzando la conseguente stipula del contratto si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipula del presente contratto sotto forma di scrittura privata;
- con nota prot. n. _____ del _____ l'appaltatore ha presentato la fideiussione, relativa certificazione di qualità per la relativa riduzione, e la dichiarazione
- obblighi di tracciabilità ex L. n. 136/2010 (con la previsione contrattuale dell'assunzione di predetti obblighi da parte dell'appaltatore e della clausola risolutiva espressa per il mancato utilizzo del bonifico) e che con nota prot. n. _____ del _____ l'appaltatore ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti delegati ad operare su di esso;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente contratto, il Capitolato, Disciplinare, l'Offerta tecnica, l'Offerta Economica, la Polizza fideiussoria (se richiesta) atti di negoziazione dell'offerta, anche se non materialmente allegati.

La Regione affida in appalto all'appaltatore, che accetta, il servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali FSE E FESR 2014-2020.

L'Appaltatore si impegna all'espletamento degli stessi, sotto la piena ed incondizionata osservanza di tutta la normativa vigente in materia, delle disposizioni contenute nei documenti di gara e di quanto specificatamente dichiarato nella documentazione amministrativa, nell'offerta tecnica ed in quella economica in quanto accettate dalla Stazione appaltante con l'aggiudicazione del presente appalto, nonché delle ulteriori ed eventuali istruzioni disposte dalla Stazione Appaltante.

La Regione si obbliga a porre a disposizione dell'Appaltatore la documentazione e gli strumenti necessari e funzionali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Il luogo principale di esecuzione del servizio è Cagliari presso la Regione, oltre a specifiche attività che possono essere realizzate in ambito regionale ed extraregionale.

Art. 2 – Durata e proroga

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi previsti con durata dalla sottoscrizione del contratto fino al _____.

L'aggiudicatario dovrà rispettare i termini di adempimento stabiliti da Offerta Tecnica e relativi documenti attuativi conseguenti provvedimenti amministrativi e dalle comunicazioni intervenute in merito.

La scadenza del contratto può essere prorogata su richiesta del responsabile tecnico dell'Aggiudicatario o del Direttore dell'esecuzione qualora per comprovati motivi il servizio non possa essere concluso entro i termini sopra indicati e purchè il servizio abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 70% delle attività programmate. La concessione o diniego di proroga richiesta sono attribuiti alla competenza del Direttore del Servizio di supporto all'Autorità di Gestione POR FSE della Regione. Resta salvo in ogni caso il completamento delle attività eventualmente in corso alla scadenza.

In ogni caso i termini sono sospesi dal momento della comunicazione alla Regione di eventuali cause di forza maggiore e/o indipendenti dal fatto dell'aggiudicatario che non rendono possibile il rispetto dei termini.

Art. 3 – Obblighi dell'aggiudicatario, coordinamento e verifica

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire l'attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite nel presente atto e relativi allegati, nonché in conformità con le eventuali direttive impartite dalla Regione.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il coordinamento, il controllo e la vigilanza del Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Regione in raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") di cui all'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e norme attuative, specie per la verifica della corrispondenza, adeguatezza e tempestività delle prestazioni erogate rispetto quanto stabilito dal presente

contratto, dai relativi allegati e dalla normativa applicabile. L'intero servizio è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell'art. 16.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad operare in stretto contatto con la Stazione Appaltante ed a partecipare a tutti gli incontri e momenti di raccordo secondo le esigenze della Regione.

Art. 4 – Gruppo di Lavoro (GdL)

L'espletamento del servizio avverrà a mezzo di apposito Gruppo di Lavoro che dovrà avere le caratteristiche e la composizione previste nell'Offerta Tecnica, e che non potranno essere modificate senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante.

L'eventuale sostituzione di un componente del GdL, su richiesta motivata e scritta dell'appaltatore con indicazione dei nominativi e referenze delle persone che intende proporre in sostituzione, è ammessa ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante purchè i nuovi componenti presentino requisiti e curricula di valore superiore o almeno equivalente rispetto a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante specifica documentazione. La sostituzione di uno dei componenti del GdL effettuata dall'Appaltatore senza la preventiva comunicazione ed accettazione da parte della Regione costituisce grave inadempimento e comporta, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione anticipata e automatica del presente contratto.

L'Aggiudicatario indica quale responsabile tecnico e di ogni atto inerente l'esecuzione del contratto il Coordinatore del GdL indicato in offerta tecnica e si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale modifica dello stesso.

Art. 5 - Obblighi della Regione - Corrispettivo

La Regione provvede alla liquidazione e al pagamento in favore dell'Aggiudicatario del corrispettivo contrattuale per il servizio di cui al presente contratto, stabilito in un massimo di **€ _____ IVA di legge esclusa** e pari all'importo di aggiudicazione dell'appalto, per un totale massimo di **€ _____ IVA di legge attuale (22%) inclusa**. Il prezzo dell'appalto è fisso e invariabile. Con tale importo l'Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri e le obbligazioni assunti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

La ripartizione del corrispettivo per annualità seguirà orientativamente le seguenti indicazioni (IVA esclusa):

2017: € _____

2018: € _____

Resta inteso, come da art. seguente, che in ogni caso il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate, rapportata alla effettiva durata del contratto decorrente dall'avvenuta stipula del contratto.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008).

Art. 6 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

I pagamenti verranno effettuati a cadenza trimestrale, previa verifica da parte della Stazione Appaltante (da parte del Direttore dell'esecuzione e successiva conferma del RUP) della conformità e della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.

I pagamenti saranno effettuati entro i 60 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura elettronica (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, e presentato dall'Appaltatore entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle prestazioni.

La liquidazione avverrà, previa presentazione di predetta documentazione, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Ulteriore copia della predetta fattura controfirmata dal RUP o analogo documento verrà rilasciata all'Appaltatore, al fine dello svincolo parziale della fidejussione.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produrrà effetti ai fini dell'acconto successivo, secondo quanto previsto dall'art. 52 c. 1 lett. d) della L.R. 5/2007.

La fattura dovrà essere intestata e spedita mediante fatturazione elettronica a: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio di supporto all'autorità di gestione del POR FSE – Viale Trieste 115 – 09123 Cagliari. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Regione.

Il pagamento della fattura è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dall'art. 52 c. 1 lett. d) della L.R. 5/2007.

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato intestato all'Appaltatore ai sensi dell'art. seguente e le modalità di pagamento, nonché il numero di conto e le coordinate bancarie dovranno sempre essere indicate sulle fatture, unitamente a CUP e CIG.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13, sarà facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, mediante trattenuta dell'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale sui pagamenti successivi al verificarsi dell'inadempimento.

In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l'aggiudicatario nulla dovrà pretendere per ritardato pagamento.

Art. 7 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010.

A tal fine l'Appaltatore ha comunicato per iscritto alla Regione, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato e il codice IBAN, la denominazione dell'Istituto Bancario, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, per consentire le operazioni di accredito del corrispettivo contrattuale e ai fini della tracciabilità dei flussi monetari ex L. n. 136/2010. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto di Credito preventivamente indicato dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia stata data pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Regione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Nello stesso modo dovranno essere comunicati tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità altresì nei pagamenti effettuati e si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono espressamente atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. n. 136/2010.

Art. 8 - Garanzia

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari normalmente al 10% dell'importo, e salvi incrementi per ribassi d'asta e le riduzioni previste dalla norma dovute per i casi di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, la quale dovrà essere conseguita e dimostrata, mediante produzione del relativo documento all'Amministrazione entro la data di stipulazione del contratto

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed eventualmente le penali per i ritardi stabilite nel contratto. La polizza è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103 del Codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, e di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di copia della fattura controfirmata dal RUP, a conferma della avvenuta regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente all'atto del pagamento dell'ultima rata di corrispettivo, previa presentazione del certificato di conformità del servizio.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, e di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni dall'invio della relativa richiesta effettuata dalla Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Art. 9 – Varianti

Le varianti sono ammesse nel corso dell'esecuzione del contratto nei casi e nei limiti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e norme di attuazione.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

Art. 10 - Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme in materia di lotta alla mafia contenute nelle disposizioni vigenti (di cui al D.lgs. n. 159/2011 e altre in materia) e prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico delle società costituenti l'Aggiudicatario, dei legali rappresentanti delle società medesime, nonché degli eventuali altri componenti degli organi di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della composizione societaria di ciascuna impresa dell'Aggiudicatario eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto

Art. 11 – Esonero di responsabilità

L'Appaltatore conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla Regione, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Stazione Appaltante non risponde delle obbligazioni che l'Appaltatore dovesse eventualmente contrarre con terzi, compresi i collaboratori, per lo svolgimento dell'incarico.

Ai fini di quanto previsto nel presente contratto l'Appaltatore dichiara di poter svolgere l'attività oggetto del rapporto in assenza di cause di incompatibilità ovvero ostative in merito al contenuto della prestazione.

Art. 12 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti, ivi compresi gli elaborati su ogni formato, le opere dell'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore in occasione dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 e ss.mm.ii., devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile alla Regione.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri o elenchi pubblici.

L'Appaltatore assume, inoltre, la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi, che dovessero rivendicare diritti d'autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato.

Art. 13 – Penali

L'Amministrazione procederà, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione in raccordo con il RUP all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora a seguito di accertamenti si riscontrassero ritardi, violazioni delle prescrizioni contrattuali o risultati del servizio soddisfacenti, il Direttore dell'Esecuzione, procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, indicando eventualmente le soluzioni utili e assegnando un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni, tramite raccomandata A/R anticipata via fax.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei tempi richiesti e/o in conformità a quanto indicatogli, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali, da notificare nella stessa forma della contestazione all'aggiudicatario:

Il mancato rispetto della tempistica o altri scostamenti rispetto a quanto definito nel Capitolato e nell'offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con il committente, imputabili all'aggiudicatario comporta le seguenti penali (tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille):

INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE
Sostituzione tardiva dei componenti il Gruppo di lavoro su richiesta dell'Amministrazione	0,8 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'erogazione dei servizi ordinati	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con il committente	0,3 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La penale andrà a decurtare il credito per la prestazione resa che l'aggiudicatario vanti nei confronti dell'Amministrazione e sarà trattenuta, a scelta della Regione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione di cui al presente contratto, e in questo caso essa dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi dalla lettera di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo/inadempimento ai sensi dell'art. seguente e in particolare qualora il ritardo determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il pagamento della penale non esonera in alcun modo l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero l'esecuzione del servizio dovranno essere notificate dall'aggiudicatario con raccomandata A/R anticipata via fax all'Amministrazione.

Art. 14 - Risoluzione

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
- malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che fanno venir meno del rapporto fiduciario;
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;
- il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato di gara in capo all'aggiudicatario;
- arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell'Amministrazione;
- cessazione dell'attività o sottoposizione dell'aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
- cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato.

- esecuzione di transazioni di pagamento senza avvalersi di conto corrente dedicato bancario o postale ai sensi dell'art. 15 ex L. n. 136/2010.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di tali ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Fuori dai casi indicati, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., al verificarsi di inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e successivo contraddittorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, anche per il caso di ritardo grave ai sensi dell'art. precedente.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.

In caso di risoluzione del contratto il Direttore dell'Esecuzione dispone, con preavviso di venti giorni da parte del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. All'aggiudicatario sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno in cui si ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le spese, gli oneri e l'eventuale risarcimento dei danni. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà provvedere all'affidamento dello stesso servizio al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, rivalendosi sull'appaltatore dell'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello derivante da esatto adempimento. L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato all'aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi.

L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art. 15 - Recesso

La Stazione Appaltante potrà recedere dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti dell'Appaltatore ex art. 1373 del c.c., in qualunque momento qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto o ne rendano impossibile la sua conduzione a termine: il recesso sarà comunicato mediante raccomandata A/R. Decorso il termine di 20 giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, l'Amministrazione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della conformità. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente alle prestazioni esattamente eseguite al momento del recesso e all'ammontare delle spese sostenute, sulla base della verifica di conformità effettuata. L'Appaltatore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

Art. 16 – Verifica di conformità

L'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ultimazione della prestazione del servizio, procederà all'avvio delle operazioni di verifica di conformità ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e norme attuative, in contraddittorio con l'aggiudicatario, che avrà l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni altra utile informazione. La verifica si concluderà con il rilascio del certificato di verifica di conformità, a seguito del quale potrà essere effettuato il pagamento del saldo contrattuale e lo svincolo della cauzione.

Art. 17 – Spese e oneri

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni connesse all'esecuzione della fornitura a regola d'arte, nonché gli oneri fiscali nascenti dal presente contratto in base alle vigenti disposizioni ivi comprese le spese di stipulazione, di registrazione e bollo del presente contratto.

Costituiscono oneri a carico dell'aggiudicatario:

1. la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
2. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
3. l'obbligo di adottare, per sé e i propri dipendenti, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e/o documentazione, salva l'ipotesi di responsabilità penale del singolo;
4. l'obbligo di non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto;
5. Ai sensi dell'art. 52 L.R. n. 5/2007, per quanto concerne la sicurezza e tutela dei lavoratori l'obbligo di:
 - a. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenziale, contributiva, assistenziale, sanitaria, assicurazioni obbligatorie e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri ed esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
 - b. applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto
 - c. garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte delle attività dagli stessi prestata direttamente nei locali della Regione, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento
 - d. rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

- e. quale condizione per il pagamento dei corrispettivi, il rilascio del regolare "Documento Unico di Regolarità Contributiva" denominato DURC;
6. l'Appaltatore, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle autorità regionali, statali e comunitarie;
 7. attenersi al Regolamento (CE) n. 1828/2006 vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali;
 8. in attuazione di quanto previsto nei Regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli e una conforme rendicontazione delle spese effettuate (vedasi anche Vademecum per l'operatore v. 3.0)
 9. a conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività progettuali per un periodo di tre anni dalla chiusura del POR FSE, salvo periodi più lunghi richiesti dalla vigente normativa (cfr. art. 2220 del Codice Civile);

Art. 18 – Normativa di riferimento e rinvio

Determinazione di indizione della procedura per il presente contratto, con i relativi documenti allegati.

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente, alle disposizioni sui contratti pubblici, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione della vigente normativa comunitaria statale e regionale.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e che non fosse possibile definire utilmente in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.

Cagliari li

Il presente contratto è dattiloscritto in n. 12 pagine.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Per l'Appaltatore

Il legale rappresentante o procuratore

Per la Regione

Direttore del Servizio supporto all'Autorità di Gestione POR FSE
